

Deliberazione della Giunta Regionale 6 settembre 2010, n. 50-584

**ASL TO 2. Provvedimenti ai sensi dell'art. 12 comma 7 legge regionale 24 gennaio 1995 n. 10.**

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

*delibera*

- di commissariare, per le ragioni in premessa illustrate, l'Azienda sanitaria locale TO2 nella persona del Commissario dr. Giacomo Manuguerra, con decorrenza dal 09.09.2010 e sino all'insediamento del direttore generale, comunque non oltre il 31.12.2010, prevedendo che l'incarico sia esercitato a tempo pieno e con impegno esclusivo, essendo preclusa la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo. La nomina è subordinata all'accettazione nonché all'insussistenza di cause d'incompatibilità o comunque ostative alla nomina a direttore generale di azienda sanitaria regionale;
- di attribuire al commissario tutti i poteri spettanti per legge al direttore generale dell'azienda ivi compresa la facoltà di nominare i direttori amministrativo e sanitario nei termini e con le modalità previste dal d. lgs. n. 502/92 e s.m.i.. I contratti conseguenti alle due nomine, conformi allo schema tipo regionale, dovranno avere una durata pari a quella dell'incarico commissariale e comunque non superiore a tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale;
- di stabilire che il Commissario informi la propria azione ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla normativa statale e regionale, nonché agli atti nazionali e regionali di indirizzo, così come periodicamente aggiornati in relazione agli sviluppi della programmazione regionale ed aziendale;
- di stabilire altresì che, per l'incarico di cui trattasi, attese le previsioni di cui all'art. 61, comma 14, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il compenso già previsto dall'allegato D alla D.G.R. n. 65 - 7819 del 17 dicembre 2007 per il direttore generale dell'Azienda sanitaria locale TO2 sia rideterminato nella misura annua onnicomprensiva di € 123.949,60 (€ centoventitremilanovecentoquarantanove/60) oltre alla quota integrativa del trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento, in relazione al raggiungimento complessivo dei risultati di gestione attesi e degli obiettivi assegnati (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori) nonché al rispetto dei vincoli di bilancio e degli indirizzi di gestione così come definiti nelle DGR n. 73-13256 dell'08.02.2010, 30-43 del 30.04.2010, 10-75 del 17.05.2010, 3-360 del 20.07.2010 e 47-529 del 04.08.2010. Il trattamento economico così determinato ha carattere d'onniciomprensività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il Commissario sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni. Per lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni, al Commissario sarà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, effettivamente sostenute e documentate, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i direttori generali delle ASR;
- di dare atto che gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono posti a carico dell'Azienda sanitaria locale TO2.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)